

Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2010

(Sulla base del messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2010)

del 2 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2010²;
visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 30 giugno 2010³,
decreta:

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2010.

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 122 milioni di franchi.

Art. 2

¹ Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

² L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina l'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 2 dicembre 2010

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 RS 101
2 FF 2010 1369
3 FF 2010 4313

